

Comune di Alto (Cuneo)

Deliberazione Consiglio Comunale n.12 del 19.06.2009 "Modifiche al Regolamento Edilizio Comunale".

Il Consiglio Comunale

(omissis)

Delibera

1) Di approvare ai sensi art. 3. comma 10, L.R. 19/99, le modifiche all'art. 50 del Regolamento edilizio comunale vigente come disposto al punto 2 successivo.

2) L'art. 50 del Regolamento edilizio comunale vigente è stralciato e sostituito dal seguente:

Art. 50. (Portici e "pilotis")

I nuovi portici, destinati a pubblico passaggio, devono avere dimensioni non inferiori a 3,50mt di larghezza e 3,50mt di altezza misurata all'intradosso del solaio di copertura; in caso di copertura a volta il Comune si riserva di fissare misure diverse;

Se lo spazio porticato si estende su strade pubbliche aperte al traffico veicolare, l'altezza della luce libera non deve essere inferiore a 4,00mt

Per i portici o le aree a "pilotis" non soggetti a servitù di uso pubblico, aperti su tre o più lati, è ammessa la delimitazione con cancellate, grigliati od altri tamponamenti semiaperti;

Per i portici o le aree a "pilotis" non soggetti a servitù di uso pubblico, aperti su uno o due lati, è ammessa la delimitazione oltre che con quanto stabilito al punto 3, sentita la Commissione Edilizia, anche con tamponamenti chiusi nel rispetto delle norme di P.R.G.C. vigente e delle norme generali di inserimento ambientale di cui all'art. 33 del presente R.E.;

Per le aree porticate o a "pilotis" aperte al pubblico passaggio, l'Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, in sede di rilascio degli atti di assenso edilizio può prescrivere l'impiego specifico di materiali e coloriture per le pavimentazioni, le zoccolature, i rivestimenti, le tinteggiature;

3) Di dichiarare che il testo approvato è conforme al Regolamento Edilizio tipo formato dalla Regione ed approvato con D.C.R. 29.07.1999, n. 548-9691.

4) Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'alt. 3, comma 3, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19.

5) Di dare atto che la presente deliberazione, sarà trasmessa, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19, alla Giunta Regionale, Assessorato all'Urbanistica.

6) Di incaricare il responsabile del procedimento per gli adempimenti di legge